

# Guida alla valutazione degli alunni

di Antonella Mongiardo



La valutazione degli studenti, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità delle scuole, anche rispetto all'efficacia delle comunicazioni alle famiglie, pertanto deve rispondere a criteri di coerenza, trasparenza, motivazione e documentabilità. A tal proposito si richiama l'art.1 del Regolamento sulla valutazione, secondo cui l'allievo ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.

Pertanto, nel piano dell'offerta formativa, l'istituzione scolastica dovrà esplicitare le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere, nonché i criteri generali di valutazione, eventualmente declinati nei vari dipartimenti, in coerenza con gli obiettivi formativi delle discipline o gruppi di discipline.

La normativa di riferimento sulla valutazione nelle scuole secondarie di 2° grado è:

- Art 4 DPR 122/09 (Regolamento sulla valutazione)
- Artt.3 e 8 del DPR 275/99 (Regolamento sull'autonomia scolastica)
- L'art. 79 del R.D. 653/1925
- L'art. 13/3 dell'O.M. n. 90/2001
- Nota ministeriale 18 ottobre 2012
- Nota ministeriale 05 dicembre 2012
- Sentenza Tar Lombardia (sez. IV) n. 213/2009
- Sentenza Tar Piemonte (sezione II, 24/07/2008)

## **art 1 DPR 122/09 “Finalità e criteri della valutazione”.**

“La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun

alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla <<Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione>>, adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.

Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”.



## **Valutazione nel primo ciclo**

### **D.Lgs 62/2017**

#### **Art. 2 Valutazione nel primo ciclo**

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, e' espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.

2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

3. La valutazione e' effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attivita' alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione e' integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attivita' e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

4. Sono oggetto di valutazione le attivita' svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.

5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.

6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a piu' docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilita', la valutazione e' espressa congiuntamente.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, e' resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

### **Art. 3 Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria**

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da 6 specifica motivazione.

### **Art. 8 Svolgimento ed esito dell'esame di Stato**

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e' finalizzato a verificare le conoscenze, le abilita' e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.

2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e' costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di

Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.

3. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curriculum, sono: a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua; b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

5. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove.

7. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una 9 votazione complessiva di almeno sei decimi.

8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

9. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

10. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.

11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola".

# La valutazione per competenze



## **Perché valutare per competenze**

Nell'attuale momento storico, che vede stravolgersi completamente il modo di fare scuola, si sta riscoprendo l'importanza della didattica per competenze.

Come si sa, l'attività valutativa attiene all'autonomia delle istituzioni scolastiche ed è una competenza del Collegio dei docenti, che definisce modalità e criteri per assicurare oggettività, equità, omogeneità e trasparenza alla valutazione, nel rispetto della libertà di insegnamento.

Oggi, però, si deve affrontare un problema nuovo, ossia ridefinire criteri e modalità per assicurare una valutazione più adeguata ai tempi, che tenga conto delle competenze sviluppate dagli studenti anche in regime di didattica da remoto.

Già da molti anni la didattica per competenze ha fatto il suo ingresso nella scuola italiana, anche se nella pratica scolastica si tende, talvolta, a ritenerla un adempimento conclusivo, una mera integrazione formale del documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

Ma oggi ci rendiamo conto che non può essere così. L'emergenza sanitaria, rendendo necessario il ricorso alla Dad e catapultando studenti, docenti e dirigenti in una dimensione digitale, ci ha fatto toccare con mano come nella società attuale, sempre più complessa e tecnologicamente avanzata, caratterizzata da continue e veloci trasformazioni, il principale compito della scuola non sia quello di trasmettere contenuti.

In una realtà caratterizzata da una pluralità di informazioni e da una molteplicità di stimoli culturali, la scuola deve, soprattutto, insegnare ai giovani la capacità di apprendere, interagire con gli altri, selezionare le informazioni, organizzare materiali, utilizzare risorse per risolvere problemi; saper criticare, scegliere, decidere. In altre parole, deve sviluppare competenze.

Un concetto complesso, quello di competenza, utilizzato con valenze e sfumature diverse a seconda del contesto, interessante da esplorare anche dal punto di vista del suo percorso storico e normativo.



### **Breve excursus storico e normativo sulla “competenza”**

La parola “competenza” nasce nel mondo del lavoro, come la capacità personale di eseguire con successo un compito, una mansione o una prestazione. La letteratura, da Tyler a Perreneaud, Da Le Boterf a Rivoltella, ne offre varie definizioni.

Dai diversi enunciati si coglie ciò che è l'essenza del concetto di competenza, la quale non risiede in una conoscenza, in un sapere, in un'abilità, in un ruolo, ma si compone di tutte queste cose insieme e si estrinseca proprio nella mobilitazione stessa delle risorse, nella loro messa in opera in un determinato contesto.

In Italia, la “competenza” si affaccia nel mondo dell'istruzione e della formazione, quando inizia a maturare l'idea della necessità di avvicinare la scuola al mondo del lavoro.

Negli anni '90 la parola competenza fa il suo ingresso nei documenti scolastici e nei “patti” per lo sviluppo e l'occupazione. Di competenza si sentirà parlare soprattutto in seguito all'impegno assunto dagli stati membri dell'U.E. di definire entro il 2006 un quadro unico europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF).

Edith Cresson, uno dei leader culturali dell'U.E., nel Libro Bianco su “Istruzione e formazione -Insegnare e apprendere” (1995) sottolinea l'importanza della cultura per lo sviluppo della persona, oltre che della produttività: *“Nel nostro tempo la ‘mission’ fondamentale dell'istruzione è aiutare ogni individuo a sviluppare tutto il suo potenziale e a diventare un essere umano completo, e non uno strumento per l'economia; l'acquisizione delle conoscenze e competenze dev'essere accompagnata da un'educazione del carattere, da un'apertura culturale e da interessamento alla responsabilità sociale”*.

E' in questo contesto culturale che la competenza inizia il suo ingresso normativo nel mondo dell'istruzione e della formazione. E dalla normativa giungono spunti di riflessione e sistematizzazioni.

Il 18 dicembre 2006 il Consiglio e il Parlamento dell'Unione Europea varano una raccomandazione ai paesi membri sulle competenze chiave che devono essere garantite al termine del percorso scolastico obbligatorio. Sono otto le competenze chiave europee, quattro disciplinari (comunicazione nella madre lingua; comunicazione nelle lingue straniere; competenze matematiche di base; competenze digitali) e quattro interdisciplinari (imparare a imparare; competenze sociali e civiche; spirito di iniziativa e imprenditorialità; consapevolezza ed espressione culturale).

Dall'Europa arriva anche la prima definizione organica del concetto di competenza, identificata come la comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro o di studio, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.

La raccomandazione viene recepita dall'Italia. Il sistema italiano, la cui principale necessità è elevare il livello medio d'istruzione e contrastare la dispersione scolastica, si pone il problema di quali debbano essere gli obiettivi formativi da garantire al termine dell'obbligo scolastico e della scuola secondaria di secondo grado.

Un importante contributo, in tal senso, viene dato dal documento tecnico allegato al regolamento della legge 296/2006 (che introduce l'innalzamento dell'obbligo scolastico da otto a dieci anni), che definisce tali obiettivi formativi in termini di competenze. Il documento fa riferimento, in particolare, a quattro assi disciplinari (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale) e a otto competenze chiave di cittadinanza: imparare a imparare, progettare, comunicare, comunicare e collaborare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l'informazione.

La competenza diviene, così, un elemento fondamentale della progettazione scolastica, dalla scuola dell'infanzia al secondo ciclo di istruzione. Lo stesso Pecup, che rappresenta il punto di riferimento per la scuola secondaria di secondo grado, punto di convergenza dell'intera azione educativa della scuola, è centrato non sui contenuti disciplinari, ma sulla persona dello studente; esso esplicita, infatti, sia le competenze disciplinari sia le competenze trasversali che attengono all'autonomia, alla capacità di lavorare in gruppo, allo spirito di iniziativa, al senso civico e di responsabilità.

La legge 92 del 2012 valorizza le competenze acquisite in qualsiasi contesto, formale, non formale e informale, al fine di promuovere il percorso di crescita culturale e professionale della persona in tutta la sua storia di studio, di vita e di lavoro. Il regolamento attuativo della legge Fornero stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti formali, non formali e informali, ai fini della loro individuazione e validazione in termini di crediti formativi.



## Come valutare le competenze

La scuola moderna, dunque, è, la scuola delle competenze, che devono essere certificate al termine della scuola primaria, in uscita dal primo ciclo d'istruzione, all'assolvimento dell'obbligo scolastico e al superamento dell'esame di stato conclusivo del secondo ciclo.

Nel primo ciclo, la certificazione delle competenze, riferite alle otto competenze chiave europee, serve a dare alla famiglia e alla scuola del ciclo successivo informazioni qualitative sulla capacità acquisita dall'alunno di risolvere compiti e problemi, nuovi e complessi, in contesti reali o simulati.

Nel secondo ciclo, le competenze sono riferite ai quattro assi disciplinari e alle otto competenze chiave di cittadinanza, parametrizzate secondo una scala articolata su tre livelli: base, intermedio, avanzato.

Per essere certificate, però, le competenze devono prima essere valutate. La valutazione delle competenze è un processo complesso, non circoscritto ad un atto finale ma prolungato nel tempo, attraverso l'osservazione sistematica degli alunni dinanzi a varie situazioni da affrontare.

Ciò implica la capacità di fissare non solo degli obiettivi di apprendimento, ma anche dei traguardi per lo sviluppo di competenze, progettandole in un curriculum verticale e progressivo, coerentemente con la situazione di partenza della classe.

Le competenze vengono, poi, verificate e certificate al termine del percorso formativo. Per la verifica delle competenze acquisite dagli studenti non bastano, naturalmente, gli strumenti analitici quantitativi utilizzati per valutare le conoscenze e le abilità (test, compiti, probe oggettive), ma questi strumenti devono essere integrati con l'osservazione sistematica, l'analisi riflessiva, le biografie cognitive, i racconti di vita, l'uso dei diari, story-board di prestazioni, compiti autentici, prove di realtà, le UDA.

**L'osservazione sistematica** permette agli insegnanti di rilevare il processo, cioè l'insieme delle operazioni che l'alunno compie per interpretare e risolvere il problema, per selezionare informazioni, per individuare collegamenti, per valorizzare risorse (libri, documenti, tecnologie, etc.)

**L'autobiografica cognitiva** è il racconto che l'alunno fa di se stesso o di una propria esperienza di apprendimento. La narrazione mette in luce aspetti che talvolta restano nascosti nell'apprendimento. Il racconto di sé consente all'allievo di auto-valutarsi e al docente di valutarlo, rimodulando eventualmente la propria azione didattica in funzione delle esigenze specifiche dell'allievo.

**Il compito autentico** è un problema complesso da risolvere o un prodotto, materiale o immateriale, che gli alunni possono realizzare utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite. Per essere davvero autentica una prova di questo tipo deve essere interdisciplinare; l'insegnante deve essere un coach, un mediatore, e devono essere solo gli studenti a predisporla e organizzarla.

**Il compito di realtà** è la richiesta che viene somministrata agli allievi di risolvere una situazione problematica, il più possibile rispondente ad una situazione reale, impiegando le conoscenze e le abilità acquisite.

Per valutare un compito autentico o di realtà si utilizzano le rubriche valutative.

**Una rubrica valutativa** è un insieme di criteri associati ai diversi livelli di una scala di voti o giudizi.

Per costruire una rubrica valutativa, si associano degli obiettivi o prestazioni alla competenza che si intende valutare e si sceglie una scala di punteggi, ad esempio su base 20 o 30, che deve essere messa in corrispondenza con i tre livelli di competenza. Ad ognuno



degli obiettivi/prestazioni in cui viene declinata la competenza si associa una scala di voti, articolata in genere su 4, 5, o 6 livelli. Ad ogni prestazione viene assegnato un voto e il punteggio complessivo misura il grado di sviluppo di quella competenza.

Un altro strumento moderno e efficace per valutare le competenze è l'Unità didattica di apprendimento.

L'Uda è un'esperienza di apprendimento che consente agli studenti di entrare a contatto con diversi ambiti del sapere. Per progettare un'Uda si sceglie un argomento e lo si sviluppa in modo interdisciplinare. Ciò consente agli studenti di utilizzare conoscenze e abilità afferenti a diversi ambiti disciplinari per sviluppare competenze trasversali che saranno valutate e certificate al termine del percorso.

Per realizzare l'Uda si deve aver cura di organizzare momenti di apprendimento che vadano al di là della semplice lezione frontale e che prevedano, ad esempio, ricerche individuali, esperienze laboratoriali, lavori di gruppo, creando così un ambiente di apprendimento più coinvolgente e stimolante per gli studenti ed una valutazione più in linea con quanto richiesto a livello europeo.

Dal 2012 i programmi ministeriali sono stati abrogati. Oggi le "Indicazioni" prescrivono nuovi obiettivi di insegnamento, certificati a 11, 14 e 16 anni, chiamati comunemente:

## LE 8 COMPETENZE EUROPEE

- 1 Comunicazione nella madrelingua**  
Capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale, scritta e multimediale, in ogni contesto culturale e sociale.
- 2 Comunicazione nelle lingue straniere**  
Corrisponde essenzialmente alle stesse capacità richieste per la comunicazione nella madrelingua.
- 3 Competenza matematica, scientifica e tecnologica**  
Sviluppare e utilizzare il pensiero matematico, scientifico e tecnologico per applicare il metodo della scienza alla conoscenza della natura ed alla risoluzione delle problematiche quotidiane.
- 4 Competenza digitale**  
Saper reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni sul web. Saper riconoscere validità e affidabilità delle informazioni disponibili.
- 5 Imparare ad imparare**  
Sviluppare la capacità di auto-apprendere, di ricercare in autonomia le opportunità di istruzione, formazione e orientamento. Saper programmare gli obiettivi di studio valutando il proprio percorso.
- 6 Competenza sociale e civica**  
Riguarda il raggiungimento del benessere personale e sociale per riuscire ad affrontare le difficoltà quotidiane sapendo padroneggiare codici di comportamento comunemente accettati riuscendo a gestire le dinamiche di gruppo come la comprensione di diversi punti di vista e la capacità di creare fiducia.
- 7 Spirito d'iniziativa e imprenditorialità**  
Capacità di trasformare le idee in azione e questo avviene tramite la creatività, l'assunzione di rischi, l'innovazione e con il saper pianificare e organizzare i progetti per raggiungere degli obiettivi.
- 8 Consapevolezza ed espressione culturale**  
Espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, come la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.

[www.flipnet.it](http://www.flipnet.it)

## Competenze nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo, emanate ai sensi del DPR 89/2009, prevedono un percorso formativo unitario e graduale, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di 1° grado.

Infatti, come si legge nelle Indicazioni Nazionali del Curricolo del 2012, il curricolo dai 3 ai 14 anni, pur abbracciando tre diversi ordini di scuola, è progressivo; esso, pertanto, deve essere sviluppato in senso verticale, per garantire continuità e unitarietà all'azione pedagogica.

L'intera progettazione formativa, dalla scuola dell'infanzia al secondo ciclo d'istruzione, deve condurre il ragazzo alla acquisizione di competenze, sia disciplinari che trasversali. Tali

competenze vengono certificate a partire dalla scuola primaria, ma già nella scuola dell'infanzia sono previsti degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti alla fine di ogni anno e dei traguardi per lo sviluppo di competenze in uscita dalla scuola dell'infanzia, relativamente ai cinque campi dell'esperienza: i discorsi e le parole; immagini, suoni e colori; il corpo e il movimento; il sé e l'altro.

La progettazione formativa e didattica parte proprio dai campi dell'esperienza, che, nei successivi ordini di scuola, si evolvono nei vari ambiti disciplinari.

Ad esempio, il campo "i discorsi e le parole" si evolve nell'area disciplinare linguistica (italiano, inglese, etc.); il campo "il sé e l'altro" si evolve nell'area disciplinare storico-sociale (storia, religione, etc).

La certificazione delle competenze, nel primo ciclo di istruzione, è disciplinata dall'art.9 del D.Lgs 62/2017:

“1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

2. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.

3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi: a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano; c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze; d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale; e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità; f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese”.

La certificazione delle competenze, che accompagna il documento di valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, è un atto educativo collegato ad un processo di lungo periodo.

La certificazione delle competenze, alla fine del 1° ciclo di istruzione, evidenzia i risultati del processo formativo dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado, in previsione della successiva certificazione delle competenze al termine dell'obbligo di istruzione del biennio del 2° ciclo.

Per la attestazione delle competenze la scuola primaria e secondaria di primo grado utilizzano i modelli adottati dal Miur in attuazione del D.Lgs 62/2017, cioè, rispettivamente, gli allegati A e B al DM n° 742 del 2017.

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012 individuano le 4 competenze-chiave disciplinari (comunicazione nella madre lingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica di base; competenza digitale) e 4 competenze-chiave interdisciplinari (imparare a imparare; competenze sociali e civiche; senso di iniziativa e di imprenditorialità; consapevolezza ed espressione culturale).

I livelli di competenza, nel primo ciclo, sono misurati mediante una scala articolata su 4 livelli: iniziale, base, intermedio, avanzato. Essi corrispondono alle seguenti situazioni.

**Livello iniziale:** l'alunno, se opportunamente guidato, svolge compiti semplici in situazioni note.

**Livello base:** l'alunno svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere le conoscenze e le abilità fondamentali e di saper applicare le basilari regole e procedure apprese.

**Livello intermedio:** l'alunno svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

**Livello avanzato:** l'alunno svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità, propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

Si allegano: la tabella dei livelli di competenza per la certificazione al termine del primo ciclo e i modelli di certificazione delle competenze adottati dalla scuola primaria (allegato A) e secondaria di 1° grado (allegato B).

Il documento di certificazione, che ogni istituzione scolastica deve rilasciare al termine della classe quinta di scuola primaria e della classe terza di scuola secondaria di 1° grado, fornisce, dunque, un'informazione complessiva sull'alunno e sulla capacità da lui acquisita di svolgere compiti e risolvere problemi, nuovi e complessi, in contesti reali o simulati. Esso, pertanto, viene consegnato sia alla famiglia dell'alunno, sia all'istituzione scolastica del ciclo successivo.

